



Scuola Secondaria di 1° Grado
“G. Carducci”

Via San Francesco d’Assisi, 63 - 70122 Bari

Telefono: 0805213163 - *Fax:* 0805248635

E - mail istituzionale: bamm003008@istruzione.it

E - mail certificata: bamm003008@pec.istruzione.it

Sitoweb: www.carduccibari.edu.it

Bari, 02/05/2022

Alle Famiglie
Al Personale Scolastico
Al Sito Web
Al Registro elettronico
Agli Atti

OGGETTO: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022. Disposizioni attuative delle misure post-emergenziali a partire dal 1° maggio 2022.

Si comunica che, a partire da 1° maggio 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, per effetto delle disposizioni normative emanate con D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, saranno applicate le misure riportate nel seguente quadro di sintesi.

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Dal 1° maggio saranno osservate le seguenti misure:

1. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (mascherine Ffp2), fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
2. rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche del locale scolastico non lo consentano;
3. divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

In relazione alle **modalità di ingresso a scuola**, i soggetti esterni potranno accedere ai locali della scuola senza esibire il Green Pass. I soggetti esterni dovranno, tuttavia, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva.

Si evidenzia che, in ottemperanza della O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3, fino al 15 giugno 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tra l'altro,

- 1) per l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, nonché per il loro utilizzo;
- 2) per gli spettacoli che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, [...] e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito

negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Si precisa che l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410).

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

ISOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 10-ter del D.L. 52/2021, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021, tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai sensi dell'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020, la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE SCOLASTICO

La prestazione lavorativa del personale scolastico è espletata senza obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid -19, c.d. Green pass.

Per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale sarà effettuato dal dirigente scolastico mediante Piattaforma integrata al SIDI. La procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021.

Si evidenzia che la violazione dell'obbligo vaccinale continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute.

Le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale esente dall'obbligo vaccinale restano invariate fino al 15 giugno 2022. Allo stesso modo non sono previste nuove misure per i lavoratori inidonei e la sorveglianza sanitaria eccezionale dal 1° maggio fino al 30 giugno 2022.

Per il personale scolastico, risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020, secondo cui *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta”*.

Ai sensi dell'art. 2-bis D.L. 172/2021, *“l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”*.

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020, secondo cui *“le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994”*.

Sulla base del D.L. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022, invece, i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono continuare a effettuare in videoconferenza le sedute, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. Pertanto, le riunioni dei Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica possono svolgersi da remoto esclusivamente su iniziativa delle autorità sanitarie.

Si ricorda, infine, che in caso di richieste su casi specifici, è possibile contattare gli uffici di segreteria o la docente con ruolo di referente Covid d’Istituto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Teresa Mondelli

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse